

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN TELECOM ITALIA S.P.A. DI TI AUDIT AND COMPLIANCE SERVICES S.C. A R.L.

Il presente progetto di fusione per incorporazione in Telecom Italia S.p.A. di TI AUDIT and COMPLIANCE Services S.C.a r.l. (di seguito la "Fusione") è redatto in applicazione degli artt. 2501-*ter* e 2505 del codice civile, stante la prevista acquisizione della totalità delle quote della società incorporanda da parte della società incorporante, a precedere la stipula dell'atto di fusione.

La Fusione (che risponde a una logica di revisione degli assetti di *control governance* del Gruppo Telecom Italia, concentrando nella Capogruppo attività ed *expertise* in materia di controlli interni) non rientra nella fattispecie descritta all'art. 2501-*bis* del codice civile.

1 SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Società Incorporante

Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00488410010, capitale sociale sottoscritto e versato da statuto pari a Euro 10.688.746.056,45 (di seguito "Telecom Italia " o la "Società Incorporante").

Società Incorporanda

TI AUDIT and COMPLIANCE Services S.C.a r.l. con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03469270965, capitale sociale sottoscritto e versato da statuto pari a Euro 2.750.000,00 (di seguito "TI Audit" o la "Società Incorporanda").

2 STATUTI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

In funzione della Fusione non sono previste modificazioni dello statuto della Società Incorporante neppure per quanto concerne la misura del capitale sociale della stessa, stante quanto *infra* precisato.

Gli statuti di Telecom Italia e di TI Audit al momento vigenti sono riportati in allegato al presente progetto rispettivamente alle lettere "A" e "B" e ne costituiscono parte integrante.

3 MODALITÀ DELLA FUSIONE

La Fusione avverrà mediante incorporazione in Telecom Italia di TI Audit assumendo come riferimento la situazione patrimoniale delle due società al 30 giugno 2011.

La Società Incorporante, che alla data del presente progetto detiene direttamente una quota pari all'81,82% del capitale sociale della Società Incorporanda (la restante quota pari al 18,18% è di proprietà di Telecom Italia Media S.p.A., società parimenti controllata dalla incorporante Telecom Italia), acquisirà la totalità del capitale sociale di TI Audit prima della stipula dell'atto di fusione.

In considerazione di ciò:

- a) ai sensi dell'art. 2504-*ter* del codice civile, in funzione della Fusione la Società Incorporante non procederà ad alcun aumento del proprio capitale sociale né assegnerà azioni in sostituzione delle quote della Società Incorporanda, che in esito alla Fusione saranno annullate senza concambio;
- b) ai sensi dell'articolo 2505 del codice civile:
 - non si applicano al presente progetto le disposizioni dell'articolo 2501-*ter*, primo comma, numeri 3), 4) e 5);
 - non sono richieste la relazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2501-*quinquies* del codice civile né la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-*sexies* del codice civile.

4 DATA DI EFFICACIA DELLA FUSIONE

Gli effetti della Fusione decorreranno, ai sensi dell'art. 2504-*bis* del codice civile, dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il registro delle imprese, ovvero dalla data che sarà indicata nell'atto medesimo. Dallo stesso giorno le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini fiscali.

5 TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI O AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non sono previsti trattamenti preferenziali per particolari categorie di soci o di possessori di titoli diversi dalle azioni né per la Società Incorporante né per la Società Incorporanda.

6 VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Non sono previsti vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla Fusione.

* * *

Sono fatte salve variazioni, integrazioni, aggiornamenti anche numerici del presente progetto così come dello statuto della Società Incorporante qui allegato, conseguenti a operazioni diverse e indipendenti dalla Fusione o eventualmente richiesti dall'Autorità Pubblica ovvero in sede di iscrizione nel registro delle imprese.

Allegati:

A - Statuto di Telecom Italia S.p.A.

B - Statuto di TI AUDIT and COMPLIANCE Services S.C.a r.l.


Milano, 4 agosto 2011

TELECOM ITALIA S.p.A.



TI AUDIT and COMPLIANCE

Services S.C. a r.l.



STATUTO

Luglio 2011

SOMMARIO

Denominazione – Sede – Scopo e durata della Società	2
Capitale – Azioni – Obbligazioni	3
Consiglio di Amministrazione	6
Sindaci	9
Assemblea	10
Esercizio Sociale – Utili	11
Poteri Speciali	12

Modificato dal Consiglio di Amministrazione del 7 luglio 2011 con atto a rogito Notaio Carlo Marchetti Rep. n. 7.975 Racc. n. 4.136.

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO E DURATA DELLA SOCIETÀ

Articolo 1

1.1 - La Società è denominata “TELECOM ITALIA S.p.A.”.

Articolo 2

2.1 - La Società ha sede a Milano.

Articolo 3

3.1 - La Società ha per oggetto:

- l’installazione e l’esercizio con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, di impianti ed attrezzature fissi e mobili, stazioni radioelettriche, collegamenti per le radiocomunicazioni mobili marittime, reti dedicate e/o integrate, per l’espletamento, la gestione e la commercializzazione, senza limiti territoriali, dei servizi di comunicazioni, quali anche risultanti dall’evoluzione delle tecnologie, e per lo svolgimento delle attività ad essi anche indirettamente connesse, comprese quelle di progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione, integrazione e commercializzazione di prodotti, servizi, reti e sistemi di telecomunicazioni, informatici, ed elettronici, e in genere di soluzioni ICT (Information Communication Technology) per l’utente finale;
- lo svolgimento di attività connesse o strumentali, ivi comprese le attività editoriali, pubblicitarie, informatiche, telematiche e multimediali ed in genere le attività commerciali, finanziarie, immobiliari, di ricerca, formazione e consulenza;
- l’assunzione - quale attività non prevalente - di partecipazioni in società o imprese che svolgano attività rientranti nello scopo sociale o comunque rispetto ad esso connesse, complementari o analoghe;
- il controllo, il coordinamento strategico, tecnico, amministrativo-finanziario nonché l’impostazione e la gestione dell’attività finanziaria delle società e imprese controllate, a tal fine compiendo ogni connessa operazione.

3.2 - Sono espressamente escluse le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali, le attività di cui all’art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993 nei confronti del pubblico.

Articolo 4

4.1 - La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100. La proroga del termine non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all’approvazione della relativa deliberazione.

CAPITALE - AZIONI – OBBLIGAZIONI

Articolo 5

5.1 - Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a euro 10.688.746.056,45, suddiviso in n. 13.407.963.078 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,55 cadauna, ed in n. 6.026.120.661 azioni di risparmio del valore nominale di euro 0,55 cadauna.

5.2 - Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione legale .

5.3 - E' consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile.

5.4 Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dal 29 aprile 2010 di aumentare il capitale sociale come segue:

- a servizio del "Piano di Azionariato Diffuso per i Dipendenti 2010-2014", come approvato dall'Assemblea della Società del 29 aprile 2010, per un importo massimo di euro 4.960.292,15 mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, con emissione di nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,55 ciascuna, godimento regolare, nel numero necessario per assegnare una azione gratuita ogni tre azioni sottoscritte a pagamento dai dipendenti destinatari del "Piano di Azionariato Diffuso per i Dipendenti 2010-2014", subordinatamente al verificarsi delle condizioni, nei termini e secondo le modalità in esso stabiliti;
- a servizio del "Long Term Incentive Plan 2010-2015", come approvato dall'Assemblea della Società del 29 aprile 2010, (i) a pagamento, mediante emissione di nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,55 ciascuna, godimento regolare, per un importo massimo di euro 5.000.000, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, codice civile e dell'art. 134, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti destinatari del "Long Term Incentive Plan 2010-2015", e successivamente (ii) per un importo massimo di euro 5.000.000 mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, con emissione di nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,55 ciascuna, godimento regolare, nel numero necessario per assegnare una azione gratuita per ogni azione sottoscritta a pagamento come sopra dai dipendenti destinatari del "Long Term Incentive Plan 2010-2015", subordinatamente al verificarsi delle condizioni, nei termini e secondo le modalità in esso stabiliti.

Rispetto all'aumento di capitale a pagamento, il Consiglio di Amministrazione fisserà il prezzo di emissione delle azioni (comprensivo di sovrapprezzo) in conformità a quanto previsto dal "Long Term Incentive Plan 2010-2015" e fisserà altresì apposito termine per la sua sottoscrizione, prevedendo che, qualora l'aumento deliberato non venga integralmente sottoscritto entro detto termine, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a tale termine.

5.5 Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dal 12 aprile 2011 di aumentare il capitale sociale, a servizio del "Long Term Incentive Plan 2011", come approvato dall'Assemblea della Società in pari data, come segue:

- (i) a pagamento mediante emissione di nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,55 ciascuna, godimento regolare, per un importo massimo di euro 5.000.000, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, codice civile e dell'art.

134, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998, da riservare a una parte dei dipendenti destinatari del “*Long Term Incentive Plan 2011*”, quale a tempo debito individuata dal Consiglio di Amministrazione della Società, e quindi successivamente (ii) per un importo massimo di euro 5.000.000 mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili o riserve di utili ai sensi dell’art. 2349 codice civile, con emissione di azioni ordinarie nel numero necessario in funzione dell’assegnazione di una azione gratuita per ogni azione sottoscritta a pagamento come sopra, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal “*Long Term Incentive Plan 2011*”;

- per un importo massimo di euro 5.500.000 mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili o riserve di utili ai sensi dell’art. 2349 codice civile, con emissione di azioni ordinarie riservate a una parte dei dipendenti destinatari del “*Long Term Incentive Plan 2011*”, quale a tempo debito individuata dal Consiglio di Amministrazione della Società, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal “*Long Term Incentive Plan 2011*”

Rispetto all’aumento di capitale a pagamento, il Consiglio di Amministrazione fisserà il prezzo di emissione delle azioni (comprensivo di sovrapprezzo) in conformità a quanto previsto dal “*Long Term Incentive Plan 2011*” e fisserà altresì apposito termine per la sua sottoscrizione, prevedendo che, qualora l’aumento deliberato non venga integralmente sottoscritto entro detto termine, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a tale termine.

5.6 - Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dall’8 aprile 2009 di aumentare a pagamento in una o più volte il capitale sociale per un controvalore massimo nominale complessivo di euro 880.000.000, mediante emissione, con o senza sovrapprezzo, di massime n. 1.600.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,55 cadauna

- (i) da offrire in opzione agli aventi diritto, oppure, anche solo per parte di esse,
- (ii) da offrire in sottoscrizione a dipendenti di Telecom Italia S.p.A. o di società dalla medesima controllate, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2441, ultimo comma, codice civile, e dell’art. 134, secondo comma, del decreto legislativo n.58/1998.

5.7 - Le delibere di aumento di capitale assunte dal Consiglio di Amministrazione nell’esercizio della facoltà come sopra attribuita fissano il prezzo di sottoscrizione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) nonché apposito termine per la sottoscrizione delle azioni; possono anche prevedere che, qualora l’aumento deliberato non venga integralmente sottoscritto entro il termine di volta in volta all’uopo fissato, il capitale risulti aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

5.8 - Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di emettere in una o più volte e per cinque anni a decorrere dall’8 aprile 2009 obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, da offrire in opzione agli aventi diritto, per un ammontare massimo nominale di euro 1.000.000.000.

5.9 - In data 7 luglio 2011, il Consiglio di Amministrazione, in forza della facoltà ad esso attribuita dall’assemblea straordinaria degli azionisti del 29 aprile 2010, ha deliberato di aumentare gratuitamente il capitale sociale, ai sensi degli artt. 2443 e 2349 del codice civile, per massimi nominali euro 4.903.493,10 con emissione di massime n. 8.915.442 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,55 cadauna, godimento regolare, da assegnare nel contesto del “Piano di Azionariato Diffuso per i Dipendenti 2010-2014” entro la data ultima del 15 settembre 2011.

Articolo 6

6.1 - Le azioni di risparmio hanno i privilegi di cui al presente articolo.

6.2 - Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota da destinare a riserva legale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del

cinque per cento del valore nominale dell'azione.

6.3 - Gli utili che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo privilegiato stabilito nel secondo comma, di cui l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti tra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al due per cento del valore nominale dell'azione.

6.4 - Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nel secondo comma, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

6.5 - In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. Peraltro è facoltà dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio, in caso di assenza o insufficienza degli utili netti risultanti dal bilancio stesso per soddisfare i diritti patrimoniali di cui ai commi precedenti, deliberare di soddisfare mediante distribuzione di riserve disponibili il privilegio di cui al comma 2 e/o il diritto di maggiorazione di cui al comma 3. Il pagamento mediante riserve esclude l'applicazione del meccanismo di trascinarsi nei due esercizi successivi del diritto al dividendo privilegiato non percepito mediante distribuzione di utili, di cui al comma 4.

6.6 - La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

6.7 - Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

6.8 - Qualora le azioni ordinarie o di risparmio della Società venissero escluse dalle negoziazioni, l'azionista di risparmio potrà richiedere alla Società la conversione delle proprie azioni in azioni ordinarie, secondo le modalità deliberate dall'Assemblea straordinaria all'uopo convocata entro due mesi dall'esclusione dalle negoziazioni.

6.9 - L'organizzazione degli azionisti di risparmio è disciplinata dalla legge e dal presente statuto. Gli oneri relativi all'organizzazione dell'assemblea speciale di categoria e alla remunerazione del rappresentante comune sono a carico della Società.

Articolo 7

7.1 - Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune. Le azioni interamente liberate possono essere al portatore qualora la legge lo consenta. In questo caso ogni azionista può chiedere che le sue azioni siano, a proprie spese, tramutate in nominative e viceversa.

7.2 - Il domicilio degli azionisti nei confronti della Società si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal Libro dei Soci.

7.3 - L'eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

Articolo 8

8.1 - La Società può emettere obbligazioni determinandone le modalità e condizioni di collocamento.

8.2 - Gli oneri relativi all'organizzazione delle Assemblee degli obbligazionisti sono a carico della Società che, in assenza di determinazione da parte degli obbligazionisti, nelle forme di legge, si fa altresì carico della remunerazione dei rappresentanti comuni, nella misura massima stabilita dal Consiglio di Amministrazione per ciascuna emissione, tenuto conto della relativa

dimensione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 9

9.1 - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di sette e non più di diciannove membri. L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, numero che rimane fermo fino a sua diversa deliberazione.

9.2 - La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile sulla base di liste presentate dai soci o dal Consiglio di Amministrazione uscente.

9.3 - Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

9.4 - Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno lo 0,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.

9.5 - Unitamente a ciascuna lista debbono depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni attestanti l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti e ogni altra informazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto. Con le dichiarazioni, viene depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, alla stregua dei criteri di legge e di quelli fatti propri dalla Società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

9.6 - Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

9.7 - Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti (c.d. Lista di Maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i quattro quinti degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;
- b) fermo il rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile in ordine ai limiti al collegamento con la Lista di Maggioranza, i restanti amministratori sono tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse vengono divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti

di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

9.8 - Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

9.9 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

9.10 - Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti Consiglieri si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito per nomina assembleare.

Articolo 10

10.1 - Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri un Presidente - ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto - e può nominare uno o più Vice Presidenti.

10.2 - In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente più anziano per età, se nominato, oppure - in assenza del Vice Presidente - il consigliere più anziano per età.

10.3 - Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Segretario scelto anche all'infuori dei suoi membri.

Articolo 11

11.1 - Il Presidente, o chi ne fa le veci, convoca il Consiglio di Amministrazione presso la sede della Società o altrove, di propria iniziativa e quando ne riceva domanda scritta da almeno un quinto dei consiglieri in carica o dai sindaci. Il Presidente comunica preventivamente gli argomenti oggetto di trattazione nel corso della riunione consiliare e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fornite a tutti i consiglieri, tenuto conto delle circostanze del caso.

11.2 - La convocazione viene fatta, con mezzi idonei in considerazione dei tempi di preavviso, di regola almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi d'urgenza, nei quali va comunque effettuata con almeno dodici ore di anticipo.

11.3 - Della convocazione viene nello stesso termine dato avviso ai sindaci.

11.4 - La partecipazione alle riunioni consiliari può avvenire - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

Articolo 12

12.1 - Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione della Società, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non è espressamente riservato all'Assemblea.

12.2 - Nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di Amministrazione sono attribuite le determinazioni di incorporazione in Telecom Italia o di scissione a favore di Telecom Italia delle società di cui Telecom Italia possiede almeno il 90% delle azioni o quote, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede della Società all'interno del territorio nazionale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

Articolo 13

13.1 - Per l'esecuzione delle proprie deliberazioni e per la gestione sociale il Consiglio di Amministrazione, nell'osservanza dei limiti di legge, può:

- istituire un Comitato Esecutivo, determinandone i poteri ed il numero dei componenti;
- delegare gli opportuni poteri, determinando i limiti della delega, ad uno o più Amministratori, eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati;
- nominare uno o più Direttori Generali, determinandone le attribuzioni e le facoltà;
- nominare mandatarî - anche in seno al Consiglio di Amministrazione - per operazioni determinate e per una durata limitata di tempo.

13.2 - Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno Comitati con funzioni consultive e propositive, determinandone le attribuzioni e le facoltà.

13.3 - Il Consiglio di Amministrazione nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale. Salvo revoca per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

13.4 - Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.

Articolo 14

14.1 - Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente. La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni ovvero per iscritto.

14.2 - Nei tempi e nei modi previsti per l'informativa al mercato, il rappresentante comune degli azionisti di risparmio viene informato dal Consiglio di Amministrazione o dalle persone all'uopo delegate sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria.

Articolo 15

15.1 - La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o di impedimento, al Vice Presidente, se nominato; spetta altresì disgiuntamente a ciascuno degli Amministratori delegati.

15.2 - I legali rappresentanti di cui al comma precedente hanno facoltà di conferire poteri di rappresentanza della Società, anche in sede processuale, con facoltà di subdelega.

Articolo 16

16.1 - I consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria delibera inoltre un compenso annuale a favore del Consiglio

di Amministrazione. Tale compenso, una volta fissato, rimane invariato fino a diversa decisione dell'Assemblea.

SINDACI

Articolo 17

17.1 - Il Collegio Sindacale è composto da cinque sindaci effettivi. L'Assemblea nomina altresì quattro sindaci supplenti.

17.2 - Ai fini di quanto previsto dall'art.1, comma 2, lettere b) e c) del regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti a quello della Società i settori di attività e le materie inerenti le telecomunicazioni, l'informatica, la telematica, l'elettronica e la multimedialità, nonché le materie inerenti le discipline giuridiche privatistiche e amministrative, le discipline economiche e quelle relative all'organizzazione aziendale.

17.3 - La nomina del Collegio Sindacale avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile sulla base di liste presentate da soci.

17.4 - Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

17.5 - Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno lo 0,5% del capitale sociale avente diritto di voto, ovvero la diversa misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

17.6 - Unitamente a ciascuna lista debbono altresì depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni attestanti l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti e ogni altra informazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto.

17.7 - Con le dichiarazioni viene depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

17.8 - Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione viene individuato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

17.9 - Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

17.10 - All'elezione del Collegio Sindacale si procede come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti (c.d. Lista di Maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti;
- b) fermo il rispetto della disciplina di legge e regolamentare in ordine ai limiti al collegamento con la Lista di maggioranza, due sindaci effettivi e altrettanti sindaci supplenti sono tratti dalle altre liste (c.d. Liste di Minoranza).

Allo scopo, i voti ottenuti dalle Liste di Minoranza sono divisi per uno e per due. I quozienti ottenuti vengono assegnati ai candidati dell'una e dell'altra sezione di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste sono disposti rispettivamente in unica graduatoria decrescente per la nomina alla carica di sindaco effettivo e in unica graduatoria decrescente per la nomina alla carica di sindaco supplente e risultano eletti coloro che hanno ottenuto i due quozienti più elevati.

In caso di parità, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun sindaco, ovvero - in subordine - si procede a nuova votazione di ballottaggio da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

17.11 - L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio Sindacale fra i componenti effettivi tratti dalle Liste di Minoranza.

17.12 - Per la nomina dei sindaci, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

17.13 - In caso di cessazione di un sindaco tratto rispettivamente dalla Lista di Maggioranza o da una delle Liste di Minoranza, subentrano, in ordine di età, i supplenti tratti dalla Lista di Maggioranza ovvero dalle Liste di Minoranza. La nomina di sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 del codice civile è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei votanti, e comunque nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze. Alla cessazione di un sindaco tratto dalle Liste di Minoranza si intende rispettato il principio di necessaria rappresentanza delle minoranze in caso di nomina di un sindaco supplente tratto dalle Liste di Minoranza.

17.14 - Previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale può convocare, ai sensi di legge, l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo. Detto potere di convocazione può essere esercitato individualmente da ciascun sindaco, a eccezione del potere di convocare l'assemblea, che può essere esercitato da un numero di sindaci non inferiore a due.

17.15 - La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire - qualora il Presidente ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

17.16 - In caso di impedimento del Presidente, lo sostituisce l'altro sindaco effettivo tratto dalle Liste di Minoranza.

ASSEMBLEA

Articolo 18

18.1 - L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge. In caso di mancata costituzione in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria può riunirsi in terza convocazione. E' peraltro facoltà del Consiglio di Amministrazione convocare l'Assemblea ordinaria o straordinaria in unica convocazione, come per legge.

18.2 - L'Assemblea ordinaria è convocata alle condizioni di legge almeno una volta all'anno, non oltre 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Essa delibera sulle materie di legge e autorizza il compimento di operazioni con parti correlate alla Società, nei casi e con le modalità previsti dall'apposita procedura adottata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi della disciplina in vigore.

18.3 - L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio è convocata dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio, ovvero dal Consiglio di Amministrazione

della società ogni volta che lo ritengano opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge

18.4 - L'Assemblea ordinaria, l'assemblea straordinaria e l'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio si riuniscono, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia.

Articolo 19

19.1 - Nel rispetto della normativa vigente gli aventi diritto di voto nell'assemblea degli azionisti ordinari possono esercitarlo prima dell'Assemblea per corrispondenza ovvero, se previsto nell'avviso di convocazione e con le modalità in esso precisate, in via elettronica.

19.2 - Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare in Assemblea, rilasciando apposita delega a persona fisica o giuridica, nei limiti di legge. La società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega, ai sensi della disciplina vigente. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione.

19.3 - La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società ovvero mediante trasmissione per posta elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

19.4 - Al fine di facilitare l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti ordinari dipendenti della Società e delle sue controllate associati ad associazioni di azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, secondo termini e modalità fissati dal Consiglio di Amministrazione direttamente o a mezzo di propri delegati sono messi a disposizione delle associazioni che ne fanno richiesta appositi spazi per la comunicazione e per lo svolgimento della loro attività.

Articolo 20

20.1 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi ne fa le veci presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e ne regola lo svolgimento; la stessa funzione è svolta, nell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio, dal rappresentante comune. In mancanza rispettivamente del Presidente del Consiglio di Amministrazione (e di chi ne fa le veci) o del rappresentante comune, presiede l'Assemblea la persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione.

20.2 - Il Presidente della riunione - tra l'altro - verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione. Il Presidente adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati; può scegliere tra gli intervenuti due o più scrutatori.

20.3 - Il Segretario è nominato con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione e può essere scelto anche al di fuori degli azionisti.

20.4 - Lo svolgimento delle riunioni assembleari dei soci è disciplinato dalla legge, dal presente Statuto e - limitatamente alle Assemblee ordinarie e straordinarie - dal Regolamento delle assemblee approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria della Società.

ESERCIZIO SOCIALE - UTILI

Articolo 21

21.1 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

21.2 - Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotto il 5% degli stessi da accantonare a riserva legale, sinché questa abbia raggiunto l'ammontare pari al quinto del capitale sociale.

21.3 - Il residuo viene utilizzato per l'assegnazione del dividendo deliberato dall'Assemblea, e per quegli altri scopi che l'Assemblea stessa ritenga più opportuni o necessari.

21.4 - Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

POTERI SPECIALI

Articolo 22

22.1 - Ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994, n. 474, come sostituito dall'articolo 4, comma 227, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle attività produttive, è titolare dei seguenti poteri speciali:

- a) opposizione all'assunzione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali opera il limite al possesso azionario di cui all'articolo 3 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che – come statuito dal decreto del Ministro del tesoro in data 24 marzo 1997 – rappresentano almeno il 3 per cento del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie. L'opposizione deve essere espressa entro dieci giorni dalla data della comunicazione che deve essere effettuata dagli amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel libro soci, qualora il Ministro ritenga che l'operazione rechi pregiudizio agli interessi vitali dello Stato. Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. In caso di esercizio del potere di opposizione, attraverso provvedimento debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dall'operazione agli interessi vitali dello Stato, il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante e dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze, ordina la vendita delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante secondo le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione è impugnabile entro sessanta giorni dal cessionario innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;
- b) veto ,debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato agli interessi vitali dello Stato, all'adozione delle delibere di scioglimento della società, di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al presente articolo. Il provvedimento di esercizio del potere di veto è impugnabile entro sessanta giorni dai soci dissenzienti innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

22.2 - Il potere di opposizione di cui alla precedente lettera a) è esercitabile con riferimento alle fattispecie indicate all'articolo 4, comma 228, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. I poteri speciali di cui alle precedenti lettere a) e b) sono esercitati nel rispetto dei criteri indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2004.

STATUTO

Articolo 1 – Denominazione sociale

La denominazione sociale è “TELECOM ITALIA AUDIT and COMPLIANCE Services - Società Consortile di Revisione Interna e Compliance del Gruppo Telecom Italia a r.l.”. La società può validamente denominarsi ad ogni effetto di legge, in tutti gli atti che la riguardano, con l’indicazione abbreviata “TI AUDIT and COMPLIANCE Services S.C.a r.l.” senza vincolo di rappresentazione grafica.

Articolo 2 – Sede Sociale

La società ha sede in Milano.

L’organo amministrativo può trasferire la sede nel territorio comunale e può, altresì, istituire e sopprimere in Italia e all’estero sedi secondarie, filiali e agenzie.

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dall’Ufficio del registro delle Imprese.

Articolo 3 - Oggetto Sociale

La società ha per oggetto lo svolgimento, nell’interesse delle società consorziate e con modalità indipendenti ed obiettive delle fasi di attività attinenti o funzionali all’audit interno, alla compliance, compreso l’ambito Information Technology (di seguito per brevità “IT”) consistente in valutazione e consulenza, finalizzata al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza del sistema di controllo interno.

Per il conseguimento delle sue finalità la società consortile può affidare a terzi studi ed analisi, acquistare, far realizzare, vendere e concedere in uso programmi e procedure, stipulare contratti di collaborazione ed assumere partecipazioni ed interessenze in società ed enti con scopo complementare e/o strumentale al proprio e mettere a disposizione dei consorziati le proprie risorse professionali qualificate; può altresì compiere operazioni commerciali, finanziarie e immobiliari.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge, delle competenze degli organi statutari delle società consorziate e con esclusione delle attività riservate agli iscritti negli albi professionali.

Articolo 4 – Durata della società

La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Articolo 5 – Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro 2.750.000,00 (duemilionesettecentocinquantamila virgola zero zero) ed è suddiviso in quote di partecipazione ai sensi di legge.

Per le decisioni di aumento e riduzione di capitale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile.

La società potrà acquisire dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza l’obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti di beni in natura e di crediti.

Articolo 6 – Soci consorziati e condizioni di ammissione

Soci della società consortile possono essere le società del Gruppo Telecom Italia, intendendosi per tali, ai fini del presente statuto, la Telecom Italia S.p.A. e le società da esse controllate direttamente ed indirettamente, purché società con azioni quotate in mercati regolamentati nazionali. Gli enti e le società che intendono acquisire la qualità di socio consorziato della società devono formulare domanda scritta indirizzata al Presidente

del consiglio di amministrazione. La domanda dovrà contenere:

- la dichiarazione di accettare lo Statuto ed il Regolamento Consortile;
- ogni eventuale elemento atto a comprovare i requisiti soggettivi e oggettivi dell'aspirante per l'adesione alla società.

La domanda di ammissione sarà esaminata dal consiglio di amministrazione che, dopo aver valutato che ricorrono i requisiti di cui ai commi che precedono, provvederà a sottoporla per l'approvazione all'Assemblea, che ne definirà anche le modalità attuative nel rispetto delle norme imperative applicabili.

La deliberazione di ammissione diverrà operativa e si procederà all'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dopo che il nuovo ammesso avrà provveduto ad adempiere alle obbligazioni previste dallo Statuto e dal Regolamento Consortile.

Ciascun socio consorziato dovrà prontamente comunicare alla società consortile le variazioni significative intervenute nei requisiti di ammissione.

Articolo 7 – Esclusione dei soci consorziati

L'esclusione potrà essere deliberata dall'assemblea nei confronti del socio consorziato che:

- non ottemperi alle disposizioni dell'atto costitutivo, del presente statuto, del Regolamento Consortile - compia atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità della società;
- nel caso di impresa, questa abbia cessato la propria attività - siano decorsi novanta giorni a seguito di diffida, da parte degli amministratori, ad eseguire il pagamento della quota e il socio diffidato non vi abbia adempiuto;
- non abbia più i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 6 del presente statuto,

Il socio consorziato non ha diritto al voto nella delibera che riguarda la sua esclusione.

La delibera di esclusione sarà assunta con la maggioranza del capitale detenuto dai rimanenti soci.

Articolo 8 – Diritto di recesso

I soci consorziati possono recedere in qualsiasi momento dalla società mediante lettera raccomandata inviata al presidente del consiglio di amministrazione, senza necessità di motivazione.

Il recesso produrrà effetti dal giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società, fermo restando il diritto del socio di ottenere il rimborso della quota entro 180 giorni dalla comunicazione.

E' fatto obbligo per il soggetto recedente di adempiere a tutte le obbligazioni e gli oneri dallo stesso assunti nei confronti della società anteriormente alla data in cui il recesso produce effetti. Nell'ipotesi in cui il socio non abbia ancora effettuato i versamenti dovuti per la sottoscrizione della quota di partecipazione, tali somme verranno decurtate da quanto a lui spettante ai sensi del successivo articolo 9.

Articolo 9 - Rimborso

Nelle ipotesi previste dagli articoli 7 e 8 che precedono, la quota sarà rimborsata al socio receduto/escluso in proporzione del patrimonio sociale, applicandosi le norme di legge.

Nell'ipotesi in cui il socio non abbia ancora effettuato i versamenti della quota dovuti ai sensi del presente statuto, del Regolamento Consortile e della legge applicabile, tali somme verranno decurtate da quanto a lui spettante.

Il recesso/esclusione non estingue l'obbligo del socio di effettuare i versamenti dovuti alla società consortile fino alla data di effetto del recesso/esclusione.

Ai fini del rimborso della quota, il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo sentito il parere del collegio sindacale tenendo conto del suo valore di mercato riferito al momento di efficacia dell'esclusione o del recesso.

La quota del socio receduto/escluso si accresce proporzionalmente a quella degli altri soci.

Articolo 10 – Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, nonché della società di revisione;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Articolo 11 – Diritto di Voto

Hanno diritto di voto i soci iscritti presso l'ufficio del Registro delle Imprese.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 12 – Trasferimento delle quote sociali

Il trasferimento delle quote è libero nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto.

Articolo 13 – Prestazioni dei soci consorziati

Ciascun socio consorziato può effettuare prestazioni di qualsiasi natura alla società consortile su richiesta di quest'ultima, per consentire il miglior svolgimento delle attività finalizzate alla realizzazione dello scopo consortile, sia attraverso la cessione e /o messa a disposizione, a qualsiasi titolo, di beni di qualsiasi natura, sia attraverso fornitura di servizi, secondo modalità e condizioni stabilite tra le parti.

Articolo 14 – Prestazioni delle società consortili

Tipologia, modalità e condizioni delle prestazioni e dei servizi della società ai soci sono definite nel Regolamento predisposto dal consiglio di amministrazione e approvato dall'assemblea.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione redige il Piano triennale di attività e di budget di audit e di compliance -annualmente integrato e/o modificato sulla base di un processo sistematico di aggiornamento nel tempo - che, con riferimento ai suoi obiettivi ed indirizzi programmatici è condiviso con i soci consorziati nonché sottoposto, con cadenza annuale, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

I soci consorziati possono richiedere prestazioni e servizi anche per conto di società ed entità da loro partecipate e previo accordo di queste ultime.

Articolo 15 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo quanto previsto nel successivo articolo 16.

In tali casi, la decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti aventi il medesimo contenuto da parte di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Il socio che propone l'adozione di una decisione dovrà inviare copia del documento da approvare, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti gli altri soci nonché all'organo amministrativo e al collegio sindacale. Nel caso di proposta avanzata dall'organo amministrativo la stessa deve essere portata a conoscenza di tutti i soci e del collegio sindacale con le medesime modalità di cui sopra.

Il procedimento decisionale deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La decisione si considera assunta quando, entro il termine indicato nella proposta, l'organo amministrativo riceve copia della decisione approvata per iscritto da tanti soci che rappresentino la percentuale prevista al precedente secondo comma.

La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come astensione.

L'organo amministrativo, entro dieci giorni dalla data di assunzione della decisione, darà comunicazione scritta dell'avvenuta approvazione a tutti i soci e al collegio sindacale, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Le decisioni così assunte vengono trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 16 – Assemblea

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 10 punti a), d), e) e f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, così come ove lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Articolo 17-Convocazione dell'assemblea

L'assemblea viene convocata dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero dall'organo amministrativo, ogni volta che lo ritengano opportuno o ne sia fatta richiesta da tanti soci rappresentanti almeno un quinto del capitale sociale, presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

In caso di impossibilità di entrambi o di loro inattività, l'assemblea deve essere convocata dal collegio sindacale. L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata, telefax o e-mail spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza presso il loro domicilio.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui, nell'adunanza prevista in prima convocazione, l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione la deliberazione è regolarmente adottata quando all'Assemblea vi partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci non partecipano all'assemblea, devono rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 18 - Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dalla maggioranza del capitale rappresentato in riunione.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che a tutti i partecipanti sia consentito di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti; verificandosi tali presupposti l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trovi il Presidente, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Articolo 19 - Diritto d'intervento e deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire nell'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori o a sindaci.

Articolo 20 – Verbale

Per le modalità di verbalizzazione delle deliberazioni assembleari si applica il disposto dell'art. 2375 del codice civile.

Articolo 21 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea si costituisce e delibera validamente con i quorum di legge, fatta eccezione per quanto previsto al comma successivo.

L'assemblea delibererà con il voto favorevole di almeno l'85% del capitale sociale eventuali modifiche dello statuto e del regolamento consortile, nonché l'ammissione di un nuovo consorziato.

Nei casi in cui per legge o per disposizione del presente statuto il diritto di voto è sospeso, si applica l'articolo 2368, terzo comma, del codice civile.

Articolo 22 - Organo amministrativo

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione è composto da 3 a 9 membri anche non soci, nominati con decisione dei soci ai sensi del presente statuto.

Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione venga meno, i restanti consiglieri di amministrazione si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il consiglio è stato ricostituito con decisione dei soci.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva decisione dei soci.

Articolo 23 - Durata e cessazione degli amministratori

Gli amministratori durano in carica, salvo revoca, dimissioni o altra causa di cessazione, per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

Per la rinuncia all'ufficio si rinvia all'art. 2385 del codice civile.

Per la revoca degli amministratori, si rinvia al terzo comma dell'art. 2383 del codice civile.

Articolo 24 - Decisioni del consiglio di amministrazione mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

Le decisioni del consiglio di amministrazione, possono essere adottate, oltre che in adunanza collegiale, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, nel rispetto delle disposizioni di legge e di quanto disposto dal successivo art. 25.

Nel caso di consultazione scritta o di consenso espresso per iscritto, la decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti aventi il medesimo contenuto da parte della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le modalità di consultazione e di acquisizione del consenso degli amministratori non sono soggette a vincoli procedurali purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione, sia assicurata adeguata informazione a tutti gli aventi diritto e al collegio sindacale e dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. In ogni caso, la consultazione o l'acquisizione del consenso potrà avvenire su iniziativa di ciascuno degli amministratori mediante invio di una proposta scritta di deliberazione al presidente del consiglio di amministrazione il quale ne curerà la comunicazione a tutti i consiglieri e sindaci, fissando apposito termine entro cui ciascun amministratore potrà far pervenire, presso la sede sociale, il proprio consenso o dissenso per iscritto. Il mancato invio del consenso o dissenso entro il termine suddetto è considerato astensione.

Il presidente del consiglio di amministrazione darà comunicazione scritta dell'avvenuta approvazione delle decisioni a tutti gli amministratori e al collegio sindacale, entro il termine di dieci giorni dall'approvazione, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;

- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Il procedimento decisionale deve in ogni caso concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nella comunicazione della proposta.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 25 - Decisioni del consiglio di amministrazione in adunanza collegiale

Il consiglio di amministrazione delibera in adunanza collegiale ove lo ritenga opportuno il presidente ovvero lo richiama almeno un amministratore, e comunque nei casi previsti dalla legge.

Nel caso in cui il consiglio di amministrazione deliberi in adunanza collegiale, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare ai sensi dell'art. 2381 del codice civile. In caso di assenza o impedimento del presidente, e sussistendo condizioni di urgenza, la convocazione può essere fatta dal consigliere più anziano per età.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci effettivi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento ivi compresa la posta elettronica, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno ventiquattrore prima dell'adunanza.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si riunisce presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze e le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

La partecipazione alle riunioni consiliari può avvenire - qualora il presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 18 del presente statuto.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica, fatte salve diverse disposizioni del presente statuto.

Articolo 26 - Poteri

Fatte salve le materie riservate alla competenza dei soci, l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti necessari o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nessuno escluso od eccettuato.

In particolare, il consiglio:

- propone all'assemblea le eventuali modificazioni dello statuto e del Regolamento Consortile;
- propone l'eventuale esclusione di consorziati nei casi di cui all'art 7 e propone l'ammissione di nuovi consorziati all'assemblea;
- propone all'assemblea l'eventuale proroga, o l'eventuale scioglimento o la messa in liquidazione della società consortile;
- può nominare un Direttore Generale della società consortile;
- definisce le modalità di attuazione amministrativa dell'oggetto della società sulla base dei Piani triennali di attività e di Budget di audit e di compliance di cui al Regolamento consortile;
- entro il 31 dicembre di ciascun anno approva il bilancio preventivo annuale e, su proposta del Presidente della Società, il Piano triennale di attività e di budget di audit e di compliance con riferimento ai suoi obiettivi ed indirizzi programmatici, procedendo a richiedere ai consorziati acconti sui contributi per il regolare funzionamento della società come meglio precisato al successivo articolo 33;
- propone all'assemblea per l'approvazione, da effettuarsi in tempo utile il bilancio;
- propone all'Assemblea per l'approvazione, in sede di bilancio consuntivo annuale, la ripartizione dei contributi a carico dei consorziati;
- approva l'eventuale assunzione di finanziamenti.

Nei limiti di legge, alla competenza dell'organo amministrativo sono attribuite le determinazioni di fusione per incorporazione delle società di cui la società possiede almeno il novanta per cento delle azioni o quote, nonché di fusione per incorporazione della società in altra società che già possiede tutte le quote della società medesima.

Articolo 27 - Presidente e organi delegati

Qualora i soci non vi abbiano provveduto, il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente e, se lo ritiene opportuno, un vice presidente. Il consiglio di amministrazione può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni – fatte salve le materie non delegabili ai sensi di legge – ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più dei suoi membri, congiuntamente o disgiuntamente, anche con la qualifica di amministratore delegato, determinando la durata della delega. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2381, terzo, e sesto comma, del codice civile.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Il consiglio di amministrazione procede alla nomina di un segretario che può anche essere estraneo al consiglio stesso.

Articolo 28 - Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, nei limiti dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati, se nominati. Il vice presidente, se nominato, ha la rappresentanza legale della società in caso di assenza o impedimento del presidente.

Articolo 29 - Remunerazione degli amministratori

Con decisione dei soci potrà essere assegnato un compenso agli amministratori, oltre il rimborso delle spese sostenute.

Nel caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione sentito il collegio sindacale.

Articolo 30 - Collegio Sindacale

Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi nominati con decisione dei soci. Sono altresì nominati due sindaci supplenti. Al collegio sindacale si applicano le norme relative alle società per azioni.

Articolo 31 – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale ai sensi delle norme del codice civile relative alle società per azioni.

Articolo 32 - Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio è approvato dai soci entro 120 (centoventi) giorni ovvero, ricorrendo le condizioni di legge, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 33 – Contributi

La finalità consortile della società esclude lo scopo di lucro. Eventuali avanzi di gestione sono riportati a nuovo a favore dell'esercizio successivo, al netto dell'accantonamento alla riserva legale della quota prevista dalla legge. Tenuto conto dello scopo consortile della società, eventuali disavanzi di gestione possono essere ripartiti tra i soci consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale; i relativi contributi in

conto capitale sono iscritti nel bilancio di competenza a copertura del disavanzo di periodo.

I costi inerenti al funzionamento della società consortile e allo svolgimento verso i soci consorziati e loro partecipate dei servizi di cui all'articolo 3 dello statuto e all'articolo 2 del Regolamento saranno addebitati ai singoli soci consorziati nel cui interesse il costo viene sostenuto; a tale scopo i soci consorziati sono tenuti a versare contributi in denaro.

I costi per le attività svolte a favore dei singoli soci saranno addebitati esclusivamente agli stessi.

I contributi a carico di ciascun socio consorziato per ciascun esercizio sono approvati in via definitiva dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio annuale.

Potranno essere richiesti ai soci consorziati trimestralmente acconti sui contributi, proporzionalmente agli impegni definiti in sede di pianificazione annuale e relativi aggiornamenti e nei limiti del bilancio preventivo annuale di spesa approvato ai sensi del precedente articolo 26. In tal caso, eventuali conguagli tra dare e avere saranno liquidati in sede di approvazione del bilancio annuale.

Articolo 34 - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutti i casi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori, determinando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori.

In tale ipotesi, fermo restando quanto stabilito in materia di licenziamenti individuali, nel corso della procedura di liquidazione il liquidatore della società, in accordo con i soci consorziati e in proporzione alle rispettive quote, tenendo conto della natura consortile della società, delle esigenze tecniche ed organizzative dei soci consorziati e delle mansioni effettivamente svolte dai dipendenti, predisporrà un progetto per la cessione ai soci consorziati dei rapporti di lavoro in essere presso la società consortile a parità di trattamento economico, nel rispetto della normativa lavoristica.

Articolo 35 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia di società di capitali e di consorzi.